



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Circolare n°6

VA

Roma, 21 Gennaio 2022

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: FISCALE – QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

Ritenendo di fare cosa utile, si riportano di seguito alcuni quesiti con le relative risposte fornite dallo Studio associato Tosoni.

1° Quesito:

Volevo porle un quesito a mio avviso banale ma molto importante per il prosieguo delle pratiche industria 4.0.

“Alcuni concessionari fanno versare l’acconto del 20% entro la fine dell’anno sostenendo che successivamente, quando verrà attivato il leasing, l’importo verrà girato alla società di leasing emettendo una nota di credito nei confronti dell’acquirente. E’ corretta tale procedura considerando che spesso i soggetti interessati sono diversi? L’acconto così erogato è da considerarsi valido per il beneficio del credito d’imposta 4.0 al 50%?”

Risposta

A mio avviso, questo meccanismo non è però corretto: l’emissione di una nota di credito all’acquirente che ha pagato l’acconto del 20%, determina il venir meno di quella operazione e, di conseguenza, del requisito necessario del pagamento dell’acconto pari al 20% per poter fruire del credito in misura pari al 50%. Al fine di evitare recuperi del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate, nell’impossibilità di procedere all’acquisto tramite leasing entro il 31/12/2021, a mio avviso è più corretto spostare l’investimento al 2022 (pur nella consapevolezza che la misura del credito sarà inferiore).

2° Quesito

un nostro cliente coltivatore diretto pensionato dal 01/01/2022 sta valutando la cancellazione dall’INPS agricola poichè a seguito di una variazione aziendale detiene nella società agricola una quota dello 0,50%; è proprietario dell’abitazione principale al 100% che possiede i requisiti di ruralità.

Effettuando la cancellazione dall’INPS chiedevo se viene meno il requisito di ruralità e quali sono le altre agevolazioni di cui non potrà più godere oltre all’esonero imu sui terreni e all’imposta di registro agevolata sull’acquisto terreni.

Risposta

La definizione e le caratteristiche che un immobile rurale abitativo deve possedere sono contenute nell’articolo 9, comma 3 del D.L. 557/1993. In particolare, la norma dispone dei requisiti soggettivi, oggettivi, reddituali e di connessione al fondo per essere qualificare l’immobile come rurale. Tra i requisiti soggettivi il citato articolo dispone che l’immobile deve essere destinato ad abitazione da parte del pensionato agricolo. Inoltre, l’immobile deve essere asservito ad un terreno avente

un'estensione di almeno un ettaro (3.000 metri nel caso di terreni montani), il volume d'affari derivante dallo svolgimento dell'attività agricola deve essere prevalente rispetto agli altri redditi al netto dei trattamenti pensionistici e l'immobile non deve essere accatastato in A/1, A/8 o avere caratteristiche da fabbricato di lusso.

Se questi requisiti sono rispettati l'immobile mantiene la propria qualificazione di immobile rurale. Tale qualificazione, a differenza di quella di immobile rurale strumentale, non consente di fruire di trattamenti di favore, che continuano a essere soggetti all'imposta municipale secondo le regole previste per gli altri fabbricati abitativi.

Le conseguenze della cancellazione dalla previdenza agricola sono, in prima analisi, quelle individuate nel quesito e quindi la perdita dell'esenzione IMU sui terreni condotti e l'esclusione dai soggetti che possono fruire delle agevolazioni riconosciute alla piccola proprietà contadina. Inoltre, si ritiene che l'indennità di esproprio sia riconosciuta in misura ordinaria e non con la maggiorazione riconosciuta ai coltivatori diretti e che il soggetto non iscritto alla previdenza agricola sia soggetto agli oneri di urbanizzazione.

3° Quesito

- SNC con solo attività di ESERCIZIO E NOLEGGIO MACCHINE AGRICOLE (codice ATECO 01.61.00) con contabilità semplificata nel 2021 (si compila solo il conto economico) chiude l'anno 2021 con un volume d'affari di € 522.437,00; dal 2022 è obbligata a tenere la contabilità ordinaria (stato patrimoniale e conto economico) ma l'iva deve essere liquidata mensilmente oppure può continuare le liquidazioni trimestrali?
- Quali sono i limiti imposti dopo i quali si devono applicare le variazioni di liquidazioni iva (da trimestrale a mensile) e tenuta contabilità (da semplificata a ordinaria) sia nel caso di prestazioni di servizi che in attività agricole?

Risposta

Le soglie per la contabilità ordinaria sono fissate dall'articolo 18 del D.P.R. 600/1970 e sono pari a Euro 400.000 di ricavi per le prestazioni di servizi e di Euro 700.000. Sotto tali soglie, le imprese possono tenere la contabilità semplificata e determinare i redditi in base al disposto dell'articolo 66 del D.P.R. 917/1986 (quadro RG del modello Redditi). Sopra tali soglie le imprese sono tenute alla contabilità ordinaria e alla determinazione dei redditi di impresa in base alle regole ordinariamente dettate dagli articoli 55 e ss. del D.P.R. 917/1986 (quadro RF del modello Redditi).

Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, le imprese possono liquidare l'imposta con periodicità trimestrale se il **volume d'affari** rilevante ai fini IVA non ha superato le soglie sopra indicate nell'esercizio precedente.

Considerato che la società in questione svolge prestazioni di servizi e nel 2021 ha conseguito ricavi superiori a Euro 400.000 (e si suppone abbia anche ottenuto un volume d'affari superiore a tale soglia), allora nel 2022 dovrà tenere la contabilità ordinaria, determinare i redditi in base alle regole di impresa ordinaria e liquidare l'iva con periodicità mensile.

4 Quesito

Una ditta individuale ha come codice attività 024000 servizio di supporto per la silvicoltura

Praticamente acquista dei boschi in piedi da terzi e al momento del taglio vende la legna superficie non superiore ai 2 ettari...

Tramite il caf ha fatto una pratica per assumere uno straniero (pratica non accettata in quanto reddito basso ed io non sapevo nulla...)

Ora scrive l'Inps chiedendoci dei documenti e in più secondo questa comunicazione non andrebbe bene la sua posizione contributiva agricola...

Questo soggetto fa parte di una società semplice agricola dove svolge la maggior parte del lavoro fatturato più alto..

Secondo me l'attività 024000 non rientra tra un'attività commerciale...

Se si procede alla cessazione della ditta 024000 e questa attività si aggiunge nella società semplice agricola?

Risposta

L'attività di servizi di supporto alla silvicoltura può essere una attività connessa alla attività agricola principale solo se la stessa ditta svolge anche una attività agricola. Nel caso esposto la ditta individuale si limita a effettuare l'attività di servizi di supporto alla silvicoltura, mentre l'attività agricola è svolta da un altro soggetto (società semplice).

Ai fini fiscali, se la ditta individuale non svolge una attività agricola, l'attività svolta è a tutti gli effetti una attività di impresa e come tale deve determinare il proprio reddito.

Non siamo competenti in materia previdenziale, ma l'iscrizione INPS alla gestione agricola dovrebbe essere riservata ai soggetti che svolgono come attività prevalente l'attività agricola sia in forma individuale, che in forma associata. Nel caso in esame, potrebbe essere accaduto che l'Inps non ha "visto" l'attività svolta tramite la società semplice e di conseguenza ha disconosciuto l'iscrizione. Consigliamo di rivolgersi a un patronato che possa esporre agli uffici INPS il fatto che i redditi relativi all'attività agricola, svolta in forma associata, e il tempo dedicato alla attività agricola è prevalente rispetto ai redditi e al tempo relativi all'attività di servizio alla silvicoltura.

Cordiali saluti.

Area Legale
Dott.ssa Valentina Alois

